



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente, relatore
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dott.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI	Referendario
Dott. Filippo Maria SALVO	Referendario
Dott.ssa Maria LEPORE	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le modifiche ad esso apportate dalla legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2022/INPR, con cui sono state approvate le “Linee guida per la relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2021, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti della Legge 23 dicembre 2005 n. 266”;

VISTA la determina presidenziale n. 24/2023 con cui il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio.

UDITO nella Camera di consiglio del 20.7.2023, il relatore, Presidente Rossella Scerbo.

Considerato in fatto e in diritto

Alla data del 19.7.2023, a seguito di verifiche sul sistema Con.Te della Corte dei conti, **non risulta pervenuta**, a questa Sezione di controllo, la relazione-questionario sul **rendiconto dell’esercizio 2021** del Comune di Parenti (CS) che l’Organo di revisione economico-finanziaria deve redigere ai sensi dell’art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 2005, sulla base delle Linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR nelle quali, per l’esercizio 2021, tra l’altro, si è stabilito che per la compilazione *“l’Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale Questionari Finanza Territoriale, tramite utenza SPID di 2° livello [con la precisazione che] Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione”*.

Si evidenzia che, con avviso del 6.9.2022 sul sistema Con.Te, questa Sezione ha invitato gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali a provvedere, entro il 31.12.2022, alla compilazione e all’invio, secondo le modalità previste dalle citate Linee guida, della relazione-questionario relativa al rendiconto dell’esercizio 2021, con l’allegata relazione dell'Organo di revisione (di cui all’art. 239, comma 1, lett. d), T.U.E.L.) e delibera di approvazione del rendiconto.

La Sezione, ulteriormente, in data 6.9.2022, ha trasmesso agli Organi di revisione registrati nel sistema Con.Te identico avviso con e-mail ordinaria.

Successivamente, rilevata l’inadempienza di taluni Organi di revisione, questa Sezione, con avviso del 12.1.2023, pubblicato sulla piattaforma Con.Te, ha comunicato

la proroga dei termini per la compilazione e trasmissione della relazione-questionario sul rendiconto dell'esercizio 2021, posticipando il termine di scadenza al 31.3.2023.

Anche in tal caso, in ottica collaborativa, si è proceduto ad avvisare, mediante e-mail ordinaria del 14.3.2023, gli Organi di revisione, registrati nel sistema predetto, dell'imminente scadenza del 31.3.2023.

Da ultimo, la Sezione, considerato il perdurante inadempimento, ha trasmesso, mezzo pec, in data 15.5.2023, al Sindaco e all'Organo di revisione presso la sede dell'Ente locale, a firma del Magistrato istruttore, una nota (prot. n. 2131 del 15.5.2023) con la quale ha sollecitato l'adempimento *de quo* entro l'ulteriore termine del 31.5.2023.

Nessuna delle esposte plurime sollecitazioni risulta avere avuto seguito da parte dell'Ente e del rispettivo Organo di revisione economico-finanziaria.

Alla data del 19.7.2023, infatti, dalla consultazione dell'applicativo Con.Te, emerge che la relazione-questionario, di cui all'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 2005, non è stata correttamente compilata ed inviata secondo quanto stabilito dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR.

Sul punto, la Sezione evidenzia che il mancato invio della relazione-questionario, oltre a costituire violazione dell'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, comporta, altresì, impedimento al pieno esercizio delle funzioni di controllo intestate alla magistratura contabile, non consentendo un efficace esercizio delle funzioni di controllo svolto nel primario interesse delle amministrazioni comunali.

Per di più, il mancato invio della relazione-questionario, ove si sostanzi in comportamenti reiterati, ossia posti in essere con riferimento a più esercizi contabili, priva "ulteriormente" la stessa amministrazione dei rilievi e approfondimenti che la Corte dei conti è demandata a svolgere nell'esercizio delle funzioni di controllo, esponendo l'ente al rischio di aggravamento di situazioni latenti di squilibrio di bilancio e, più in generale, di gestione finanziaria non sana (in questo senso, v. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 26/2022).

Il Comune, come esposto, essendo il principale interessato all'adempimento in questione, avrebbe potuto attivare la procedura prevista dall'art. 235, comma 2, del T.U.E.L., valutando, inoltre, l'opportunità di inviare apposita segnalazione all'Ordine

professionale di appartenenza del Revisore e al Prefetto territorialmente competente.

Tale considerazione trova altresì conforto nel documento curato dalla Commissione “Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali” – Area Economia degli Enti locali – del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e della Fondazione nazionale dei Commercialisti approvato nel febbraio 2019.

Al punto 1.9.7, infatti, si prevede che *“In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento”*.

Pertanto, a prescindere da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto *pro tempore* investito dell’incarico di revisore unico, va comunque rammentato come, sul punto, non rilevi l’eventuale avvicendamento tra revisori in seguito a scadenza del mandato, poiché l’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, impone agli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di una relazione-questionario cada successivamente alla fine del mandato del soggetto il cui mandato ha coperto il periodo oggetto della relazione-questionario (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 126/2019).

Conseguentemente, si segnala al Consiglio comunale che l’Organo di revisione economico-finanziaria non ha ottemperato all’obbligo di trasmissione della relazione-questionario sul rendiconto dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, affinché lo stesso provveda all’adozione sia delle necessarie misure organizzative finalizzate a consentire la celere ottemperanza agli obblighi sopra citati, sia dei provvedimenti che risultassero necessari a giudizio dell’Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 235, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede in tale ipotesi, come esposto, la possibilità di revoca dell’incarico conferito al revisore contabile.

Analoga segnalazione viene operata all’indirizzo del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per gli eventuali provvedimenti di competenza nella tenuta del registro dei revisori.

Da ultimo, il Collegio si riserva l'adozione di ogni provvedimento necessario per la verifica della situazione finanziaria dell'Ente.

Si invita, altresì, l'Ente a comunicare a questa Sezione le eventuali misure consequenziali adottate nei confronti dell'Organo di revisione economico-finanziaria inadempiente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

alla data del 19.7.2023, l'inadempimento da parte del Comune di Parenti (CS) all'obbligo di compilazione e invio, tramite il sistema Con.Te, della relazione-questionario relativa al rendiconto dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 2005, e per l'effetto

DISPONE

a carico Comune di Parenti (CS) e dell'Organo di revisione contabile dell'Ente, l'adozione delle condotte necessarie per provvedere, senza ulteriore ritardo, alla compilazione ed invio alla Sezione regionale di controllo della relazione-questionario sul rendiconto dell'esercizio 2021.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via Con.Te a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Comune di Parenti (CS) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Parenti (CS);
- al Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali;

pubblicata dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei trenta giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 20 luglio 2023.

Il Presidente Relatore

Rossella Scerbo

Depositato in Segreteria il

Funzionario Preposto

Dott.ssa Elena RUSSO